

NORAP S.r.l.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001
- PARTE SPECIALE -

Predisposto da:

studio**giuridico**economico

sde

Per:

NORAP
ATTREZZATURE PER L'ELETTRICITÀ

INDICE PARTE SPECIALE

1. Introduzione
2. Principi generali di comportamento
3. Protocolli generali di prevenzione

I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 24, 25 E 25 NOVIES D.LGS. N. 231/01

Premessa

Malversazione a danno dello stato (art. 316 bis c.p.)

1. Nota esplicativa
2. Condotta tipica rilevante
3. Valutazione del rischio
4. Protocolli preventivi

Indebita percezione di erogazioni ai danni dello stato (art. 316 ter c.p.)

1. Nota esplicativa
2. Condotta tipica rilevante
3. Soggetti e valutazione del rischio
4. Protocolli preventivi

Truffa aggravata ai danni dello stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

1. Nota esplicativa
2. Condotta tipica rilevante
3. Soggetti e valutazione del rischio
4. Protocolli preventivi

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

1. Nota esplicativa
2. Condotta tipica rilevante
3. Soggetti e valutazione del rischio
4. Protocolli preventivi

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

1. Nota esplicativa
2. Condotta tipica rilevante
3. Soggetti e valutazione del rischio
4. Protocolli preventivi

I REATI INFORMATICI EX ART. 24 BIS D.LGS. N. 231/01

Premessa

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

1. Condotta tipica rilevante
2. Soggetti e valutazione del rischio
3. Protocolli preventivi

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

1. Condotta tipica rilevante
2. Soggetti e valutazione del rischio
3. Protocolli preventivi

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

1. Condotta tipica rilevante
2. Soggetti e valutazione del rischio
3. Protocolli preventivi

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

1. Condotta tipica rilevante
2. Soggetti e valutazione del rischio
3. Protocolli preventivi

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

1. Condotta tipica rilevante
2. Soggetti e valutazione del rischio
3. Protocolli preventivi

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

1. Condotta tipica rilevante
2. Soggetti e valutazione del rischio
3. Protocolli preventivi

REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE EX ART. 25 D.LGS. N. 231/01

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

1. Nota esplicativa
2. Condotta tipica rilevante
3. Soggetti e valutazione del rischio
4. Protocolli preventivi

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

1. Nota esplicativa
2. Condotta tipica rilevante
3. Soggetti e valutazione del rischio
4. Protocolli preventivi

Istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio (art. 322, co. 1 e 3 c.p.)

1. Nota esplicativa
2. Condotta tipica rilevante
3. Soggetti e valutazione del rischio
4. Protocolli preventivi

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.)

1. Nota esplicativa
2. Condotta tipica rilevante
3. Soggetti e valutazione del rischio
4. Protocolli preventivi

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO EX ART. 25 BIS D.LGS. 231/01

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

1. Nota esplicativa
2. Condotta tipica rilevante
3. Soggetti e valutazione del rischio
4. Protocolli preventivi

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

1. Nota esplicativa
2. Condotta tipica rilevante
3. Soggetti e valutazione del rischio
4. Protocolli preventivi

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

1. Nota esplicativa
2. Condotta tipica rilevante
3. Soggetti e valutazione del rischio
4. Protocolli preventivi

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

1. Nota esplicativa
2. Condotta tipica rilevante
3. Soggetti e valutazione del rischio
4. Protocolli preventivi

REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO EX ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01

Ricettazione (art. 648 c.p.)

1. Nota esplicativa
2. Condotta tipica rilevante
3. Soggetti e valutazione del rischio
4. Protocolli preventivi

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

1. Nota esplicativa
2. Condotta tipica rilevante
3. Soggetti e valutazione del rischio
4. Protocolli preventivi

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. Pen.)

1. Nota esplicativa
2. Condotta tipica rilevante
3. Soggetti e valutazione del rischio
4. Protocolli preventivi

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

1. Nota esplicativa
2. Condotta tipica rilevante
3. Soggetti e valutazione del rischio
4. Protocolli preventivi

REATI IN MATERIA SOCIETARIA EX ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/01

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

1. Condotta tipica rilevante
2. Valutazione del rischio
3. Protocolli preventivi

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

1. Condotta tipica rilevante
2. Valutazione del rischio
3. Protocolli preventivi

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

1. Condotta tipica rilevante
2. Valutazione del rischio
3. Protocolli preventivi

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Istigazione alla corruzione (art. 2635 – bis c.c.)

1. Nota esplicativa
2. Valutazione del rischio
3. Protocolli preventivi

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO EX ART. 25 SEPTIES
D.LGS. 231/01

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

1. Condotta tipica rilevante
2. Valutazione del rischio
3. Protocolli preventivi

REATI IN MATERIA AMBIENTALE EX ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01

Premessa

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Protocolli preventivi

PARTE SPECIALE

1. INTRODUZIONE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera (cd. Control and risk assessment), ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha dunque formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili e dei protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio identificate.

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nel paragrafo 3 della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico, alle procedure di sicurezza e alle norme vigenti in Azienda al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di controllo di cui al successivo capitolo 3, i principi individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari e/o controparti.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società si impegna a dare attuazione ai protocolli specifici di seguito indicati.

3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui ai successivi paragrafi, i protocolli generali di controllo attuano i seguenti principi:

- sono legittimati a trattare con la pubblica amministrazione soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo e nel Codice Etico della Società;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse mansioni presenti all'interno della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;

- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili sono implementate ed attuate procedure e linee guida ed è individuato un responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Il responsabile interno:
 - a) può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - b) informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi;
 - c) può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità previste dal Modello;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al collegio sindacale, alla società di revisione e all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio, che costituiscono parte integrante del Modello organizzativo aziendale, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento.

I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 24, 25 e 25 novies D.LGS. N. 231/01

PREMESSA

Per una corretta comprensione e applicazione della presente Parte Speciale, si riportano di seguito le definizioni di “*Pubblico Ufficiale*” e “*Persona incaricata di pubblico servizio*”, così come definite dal codice penale, e la definizione di “*Pubblica Amministrazione*” così come espressa nel parere del Consiglio di Stato n. 11482/2004:

- **Pubblico ufficiale** (art. 357 c.p.): “*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”;
- **Persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 358 c.p.): “*Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”;
- **Pubblica Amministrazione** (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004): “*La nozione di pubblica amministrazione (omissis), sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l’insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria¹, che sono chiamati ad operare, in relazione all’ambito di attività considerato, nell’ambito di una pubblica funzione*”.

Si segnala, inoltre, che la natura privatistica di alcuni Enti, che svolgono servizi pubblici anche in seguito alla loro trasformazione in società per azioni (es. Poste Italiane, ENEL, ENI, etc.), non esclude che i medesimi continuino a perseguire finalità pubbliche e che la loro attività continui ad essere disciplinata da normative di diritto pubblico (in questi casi coloro che operano in questi enti, ad esempio i dipendenti, possono essere qualificati come *Pubblici Ufficiali* o come *Incaricati di Pubblico Servizio*).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano quindi nel campo di applicazione del presente protocollo:

- Enti Pubblici territoriali: Regioni, Province, Comuni;
- Aziende Sanitarie Locali (ASL);
- Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL);

¹ Indici sintomatici per l’individuazione dell’“*Organismo di diritto pubblico*” secondo l’interpretazione della giurisprudenza comunitaria sono:

- ente dotato di personalità giuridica organizzato anche in forma societaria;
- sottoposizione alla vigilanza e controllo dello Stato o più della metà dei membri degli organi di amministrazione e di vigilanza designata dallo Stato o enti locali o finanziamento in prevalenza dallo Stato o enti pubblici;
- attività svolta in assenza di criteri di economicità (rischio economico a carico dello Stato), perseguimento di finalità di interesse generale né industriale né commerciale.

- Ispettorato del Lavoro;
- Enti Previdenziali (INPS, INAIL);
- Agenzia delle Dogane;
- Agenzia delle Entrate;
- Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.);
- Autorità amministrative indipendenti: Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy), Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), etc.);
- Dipendenti di Enti privati che perseguono finalità pubbliche (Poste Italiane, ENEL, etc.).

REATI DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

1. NOTA ESPLICATIVA

Trattasi di fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione del fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici: l'interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini d'incentivazione economica.

2. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

Il **soggetto attivo** del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

La **condotta incriminata** presuppone l'avvenuta concessione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti e consiste nella mancata destinazione degli stessi alle finalità di pubblico interesse per cui sono stati erogati, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione a uno scopo diverso da quello per il quale il contributo, la sovvenzione o il finanziamento è stato concesso.

Pertanto, l'**oggetto** dell'incriminazione è la distrazione a diversa finalità di quella vincolata ex lege del finanziamento pubblico regolarmente ottenuto.

Ad esempio, la società ottiene legittimamente un contributo dalla Regione per una specifica finalità ed, anziché spenderlo per suddetto fine, lo utilizza per altri scopi.

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile da tutti i soggetti che hanno il potere di destinare i fondi della società e il rischio potenziale risiede all'interno di tutte le funzioni manageriali che dispongono per competenza e delega del potere di gestione delle risorse:

- Amministratore Unico;
- Resp. Acquisti;
- Resp. Contabilità e Amministrazione.

4. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Gestione contabilità generale”;
- “Tracciabilità dei flussi monetari e finanziari”;
- “Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Flussi di informazione verso l'OdV”.

Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316 ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), chiunque, mediante l'utilizzo o la prestazione di dichiarazioni o documenti falsi attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogate dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

1. NOTA ESPLICATIVA

La norma incriminatrice tutela il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica.

2. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

La **condotta** rilevante consiste nell'indebito ottenimento da parte della Società di erogazioni pubbliche, tramite mendacità od omissione di informazioni necessarie a conseguirlo.

Il **soggetto attivo** del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

L'elemento oggettivo del reato è compendiato dalla descrizione di una particolare modalità della condotta "mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute".

Ad esempio, la società tramite l'esibizione di una dichiarazione mendace avente ad oggetto la mancanza di spazi sufficienti ad ospitare tutti i dipendenti, chiede ed ottiene dei fondi dall'ente pubblico regione destinati all'ampliamento degli spazi da adibire ad uffici.

3. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile nell'ambito di tutte le funzioni che hanno il potere di presentare documenti alla P.A. e il rischio potenziale risiede all'interno di tutte le funzioni manageriali che dispongono per competenza e delega del potere di gestire i rapporti con la P.A.:

- Amministratore Unico;
- Resp. Appalti;
- Resp. Contabilità e Amministrazione.

4. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- "Gestione contabilità generale";
- "Tracciabilità dei flussi monetari e finanziari";
- "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione";
- "Procedura in materia di whistleblowing";
- "Flussi di informazione verso l'OdV".

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

1. NOTA ESPLICATIVA

Il reato di truffa si verifica quando il **soggetto attivo** pone in essere artifici o raggiri al fine di indurre taluno in errore, allo scopo di procurare a sé o altri un ingiusto profitto a danno di terzi.

Ai sensi del D.Lgs. 231/01 il reato di truffa è preso in considerazione con esclusivo riferimento al caso in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

2. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

La condotta rilevante ai fini dell'integrazione del presente reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri, da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico. per procurare alla società un ingiusto profitto.

Ad esempio, costituisce truffa aggravata ai danni dello Stato la produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni.

3. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile nell'ambito di tutte le funzioni che hanno il potere di produrre e/o presentare documenti alla P.A. e il rischio potenziale risiede all'interno di tutte le funzioni manageriali che dispongono per competenza e delega del potere di gestire i rapporti con la P.A.:

- Amministratore Unico;
- Resp. Appalti;
- Resp. Contabilità e Amministrazione.

4. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- "Gestione contabilità generale";
- "Tracciabilità dei flussi monetari e finanziari";
- "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione";
- "Procedura in materia di whistleblowing";
- "Flussi di informazione verso l'OdV".

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

1. NOTA ESPLICATIVA

Come per le fattispecie d'indebita percezione di erogazioni (art. 316-bis cod. pen.) e di malversazione (art. 316-ter cod. pen.) sopra esaminate, anche per tale reato l'interesse protetto è il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica.

La frode, a titolo meramente esemplificativo, può concretizzarsi ponendo in essere artifici o raggiri volti a documentare fittiziamente la titolarità dei requisiti richiesti al fine di ottenere finanziamenti pubblici che, in realtà, non si ha diritto di ottenere.

2. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

La condotta rilevante consiste nell'ottenere indebitamente delle erogazioni pubbliche di qualsivoglia natura da parte di enti pubblici anche sovranazionali, tramite l'induzione in errore dell'ente pubblico per mezzo di artifici o raggiri.

Anche in questo caso devono ricorrere gli **elementi tipici della truffa**, con la particolarità dell'**oggetto** della frode, costituito da finanziamenti, mutui agevolati ecc.

Nei reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, l'oggetto della condotta del reato, descritto quale "*contributo, finanziamento o mutuo agevolato*", deve ricomprendersi nella più generica definizione di "*sovvenzione*", trattandosi di attribuzioni pecuniarie che trovano il proprio fondamento nella realizzazione di un interesse pubblico.

Ad esempio, la società ottiene un finanziamento regionale per effettuare dei corsi di formazione prescritti dalla normativa regionale, che in realtà non saranno effettuati, non sussistendone l'esigenza; la società all'uopo precostituisce una falsa documentazione atta ad indurre in errore l'ente pubblico Regione sulla necessità di tali corsi di formazione.

3. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile nell'ambito di tutte le funzioni che hanno il potere di produrre e/o presentare documenti alla P.A. e il rischio potenziale risiede all'interno di tutte le funzioni manageriali che dispongono per competenza e delega del potere di gestire i rapporti con la P.A.:

- Amministratore Unico;
- Resp. Appalti;
- Resp. Contabilità e Amministrazione.

4. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- "Gestione contabilità generale";
- "Tracciabilità dei flussi monetari e finanziari";
- "Procedura in materia di whistleblowing";
- "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione";
- "Flussi di informazione verso l'OdV".

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

1. NOTA ESPLICATIVA

Il reato di frode informatica ha la stessa struttura e quindi gli stessi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta del soggetto attivo (ossia di colui che compie il reato) coinvolge non una persona fisica, ma un sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto passivo.

La Cassazione ha chiarito anche i rapporti intercorrenti fra l'art. 615 ter c.p. e l'art. 640 ter c.p. affermando che “possono formalmente concorrere i reati di accesso abusivo a un sistema informatico e di frode informatica; trattasi, infatti, di reati totalmente diversi, il secondo dei quali postula necessariamente la manipolazione del sistema, elemento costitutivo non necessario per la consumazione del primo. La differenza fra le due ipotesi criminose si ricava, inoltre, dalla diversità dei beni giuridici tutelati, dall'elemento soggettivo e dalla previsione della possibilità di commettere il reato di accesso abusivo solo nei riguardi di sistemi protetti, caratteristica che non ricorre nel reato di frode informatica”.

Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01 tale reato si applica solo nei casi in cui il titolare del sistema informatico sia rappresentato dallo Stato o altro ente pubblico.

2. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

La norma individua due precise **condotte criminose**:

- il fatto di chi alteri in qualunque modo il funzionamento di un sistema informatico/telematico, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno per il soggetto passivo;
- il fatto di chi, intervenendo senza diritto in qualunque modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico/telematico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui.

Anche in questo caso la condotta si sostanzia in una “frode”, attraverso quel comportamento mirato a porre in essere un espediente che inganna, o nell'attività che falsa la realtà.

Le modalità operative della **condotta** in esame possono essere differenti e sono state categorizzate nei seguenti possibili interventi criminali:

- a. intervento sui dati inseriti nel computer. I dati potrebbero essere manipolati dal soggetto attivo (alterazione o immissione abusiva). In questo caso esiste concorso di reato con l'art. 491bis (delitto di falso informatico);

- b. intervento sul programma operativo del sistema. Il software viene alterato affinché il computer (o il sistema) operi in modo differente da come è stata progettata al fine di compiere illeciti (frodi);
- c. intervento sulle informazioni, ovvero sulla correlazione fra i dati contenuti in un elaboratore o in un sistema.

3. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile da qualunque soggetto operante all'interno della società dotato di postazioni informatiche e di dispositivi informatici.

Le aree di rischio sono, ovviamente, tutte quelle che dispongono di apparecchiature informatiche o che se ne avvalgono anche in maniera non continuativa.

4. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Gestione contabilità generale”;
- “Tracciabilità dei flussi monetari e finanziari”;
- “Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”;
- “Procedure informatiche e trattamento dei dati”;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Flussi di informazione verso l’OdV”.

I REATI INFORMATICI EX ART. 24 bis D.LGS. N. 231/01

PREMESSA

I reati informatici e quelli relativi al trattamento illecito di dati rappresentano varie forme di aggressione a “sistemi informatici” o “dati informatici” e possono essere distinti in due gruppi:

- **reati informatici in senso stretto**, che sono la quasi totalità;
- **reati commessi attraverso l'uso di un sistema informatico**, che sono quelli di falsità connesse a documenti informatici (art. 491-bis c.p.) e di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

I reati informatici in senso stretto, di cui al primo punto che precede, sono posti a presidio di beni giuridici diversi, quali l'inviolabilità del domicilio, l'inviolabilità dei segreti, l'integrità di dati o sistemi.

Per quanto riguarda le condotte di accesso abusivo, il più delle volte propedeutiche alla commissione degli altri illeciti, vengono in rilievo i comportamenti dei cosiddetti hacker o cracker, i quali, seppure con finalità parzialmente diverse, forzano sistemi di protezione o alterano parte del codice d'accesso.

Non assume, invece, rilevanza neanche la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.), in qualche modo assimilata alla falsificazione di firme olografe, posto che Norap S.r.l. non pone in essere attività certificativa del tipo menzionato.

Venendo, invece, ai delitti che si consumano attraverso l'uso di sistemi informatici, devono essere menzionate le falsità aventi ad oggetto documenti informatici, in considerazione della equiparazione operata dall'art. 491-bis c.p.

In ottica prudenziale, la Società Norap S.r.l. adotta misure volte a tutelare i propri sistemi e dati e detta principi idonei a scongiurare condotte illecite nei confronti di terzi.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
2. *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

3. *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

1. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

Il reato consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nel mantenersi in detto sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

Ad esempio, un dipendente dell'area acquisti si introduce nel sistema informatico di intranet di una impresa concorrente al fine di reperirne indebitamente i dati utili alla società, al fine di vincere la gara per la fornitura.

2. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile da qualunque soggetto operante all'interno della società dotato di postazioni informatiche e di dispositivi informatici.

Le aree di rischio sono, ovviamente, tutte quelle che dispongono di apparecchiature informatiche o che se ne avvalgono anche in maniera non continuativa.

3. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Procedure informatiche e trattamento dei dati”;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Tracciabilità dei flussi monetari e finanziari”;
- “Flussi di informazione verso l'OdV”.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
2. *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
3. *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

1. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

Il reato consiste nell'intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico, telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero nel rivelare, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Ad esempio, un dipendente della società impedisce ad una società concorrente, nell'ambito di una procedura per una gara di fornitura, di trasmettere la propria offerta.

2. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile da qualunque soggetto operante all'interno della società dotato di postazioni informatiche e di dispositivi informatici.

Le aree di rischio sono, ovviamente, tutte quelle che dispongono di apparecchiature informatiche o che se ne avvalgono anche in maniera non continuativa.

3. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Procedure informatiche e trattamento dei dati”;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia”;
- “Flussi di informazione verso l'OdV”.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-
quater”.*

1. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

Il reato consiste nell'installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Ad esempio, un dipendente della società intercetta, mediante la predisposizione di idonee apparecchiature, le comunicazioni del sistema informatico di una società concorrente al fine di carpirne le strategie aziendali.

2. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile da qualunque soggetto operante all'interno della società dotato di postazioni informatiche e di dispositivi informatici.

Le aree di rischio sono, ovviamente, tutte quelle che dispongono di apparecchiature informatiche o che se ne avvalgono anche in maniera non continuativa.

3. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Procedure informatiche e trattamento dei dati”;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia”;
- “Flussi di informazione verso l'OdV”.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all'art.635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

1. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

Le condotte rilevanti per le fattispecie criminose consistono nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere: informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.). informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Ad esempio, un dipendente si inserisce nel sistema informatico della società e cancella volontariamente i file contenenti i dati relativi ad alcuni contratti di fornitura conclusi dalla società.

Ad esempio, un dipendente della società riesce ad introdursi nel sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate al fine di cancellare una cartella esattoriale a carico dell'Ente.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente riuscendo ad avere le chiavi di accesso ad un sistema informatico di una società concorrente danneggia il sistema di sicurezza della medesima.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente, introducendosi nel sistema informatico di una Pubblica Amministrazione, lo danneggia in modo da rendere inutilizzabili le informazioni, che attestano irregolarità dell'Ente, contenute al suo interno.

2. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile da qualunque soggetto operante all'interno della società dotato di postazioni informatiche e di dispositivi informatici.

Le aree di rischio sono, ovviamente, tutte quelle che dispongono di apparecchiature informatiche o che se ne avvalgono anche in maniera non continuativa.

3. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Procedure informatiche e trattamento dei dati”;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia”;
- “Flussi di informazione verso l'OdV”.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater”.

1. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

Il reato consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema telematico o informatico, protetto da misure di sicurezza, o nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a commettere alcuni dei fatti summenzionati.

Ad esempio, un dipendente della società si procura illecitamente i codici necessari per accedere al sistema informatico di altra società concorrente al fine di confrontare le offerte da questa presentate per la partecipazione ad una gara di fornitura.

2. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile da qualunque soggetto operante all'interno della società dotato di postazioni informatiche e di dispositivi informatici.

Le aree di rischio sono, ovviamente, tutte quelle che dispongono di apparecchiature informatiche o che se ne avvalgono anche in maniera non continuativa.

3. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Procedure informatiche e trattamento dei dati”;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia”;
- “Flussi di informazione verso l'OdV”.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

“Chiunque allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

1. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

Il reato consiste nel procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare o consegnare ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento.

Ad esempio, un dipendente della società inserisce nel sistema informatico di sicurezza adottato da altra società concorrente un virus in modo da alterare il suo funzionamento e rallentare le attività della società concorrente.

2. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile da qualunque soggetto operante all'interno della società dotato di postazioni informatiche e di dispositivi informatici.

Le aree di rischio sono, ovviamente, tutte quelle che dispongono di apparecchiature informatiche o che se ne avvalgono anche in maniera non continuativa.

3. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Procedure informatiche e trattamento dei dati”;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;

- *“Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia”;*
- *“Flussi di informazione verso l'OdV”.*

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE EX ART. 25 D.LGS. N. 231/01

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”.

Art. 320 c.p.

“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Art. 321 c.p.

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

Art. 321 c.p.

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

1. NOTA ESPLICATIVA

Occorre non confondere il delitto di corruzione con quello di concussione, che pur rappresentando uno dei reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs 231/2001, non rileva per la Norap S.r.l. in quanto reato proprio, che richiede la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Urge considerare che è configurabile comunque il reato di corruzione ogni volta che il privato mira a conseguire un vantaggio indebito a danno della P.A., indipendentemente dall'abuso della propria posizione del pubblico ufficiale.

2. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

Il reato si realizza con la dazione (o la promessa di dazione) ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio una “retribuzione” per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

Ad esempio, un dipendente della Società consegna una somma di denaro al pubblico ufficiale incaricato di esaminare le offerte per una gara di fornitura pubblica, affinché questi comunichi alla Società stessa le offerte dei concorrenti e permetta di consegnare una nuova offerta idonea ad ottenere la fornitura battendo la concorrenza.

3. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile nell'ambito di tutte le funzioni che si interfacciano con la P.A. e il rischio potenziale risiede all'interno di tutte le funzioni manageriali che dispongono, per competenza e delega, del potere di gestire i rapporti con la P.A.:

- Amministratore Unico;
- Resp. Appalti;
- Resp. Contabilità e Amministrazione.

4. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”;
- “Procedure informatiche e trattamento dei dati”;
- “Ciclo di acquisti e vendite”;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Prevenzione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”;
- “Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia”;
- “Flussi di informazione verso l'OdV”.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

1. NOTA ESPLICATIVA

La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

I soggetti attivi del delitto in esame sono i pubblici ufficiali e i privati che con essi concorrono.

E' opportuno precisare che nella nozione di P.U. rientrano, ai fini del reato in esame, non solo i magistrati di ogni ordine e grado, ma anche gli altri funzionari pubblici operanti nell'ambito del contenzioso (operatori di cancelleria, ufficiali giudiziari, ecc.).

2. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella dazione (o nella relativa promessa) ad un pubblico ufficiale di una retribuzione - sotto qualunque forma - che non gli è dovuta, per compiere un atto contrario o meno ai doveri del proprio ufficio al fine di alterare un procedimento civile, penale o amministrativo.

Ad esempio, un dipendente della società consegna una somma di denaro al cancelliere di un giudice presso il Tribunale, affinché l'ausiliario accetti un atto presentato fuori termine, retrodatandolo falsamente onde renderlo ammissibile.

3. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile dai soggetti che hanno il potere di intrattenere rapporti con i pubblici ufficiali (o incaricati di pubblico servizio) applicati agli uffici giudiziari:

- Amministratore Unico;
- Procuratori della società.

4. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”;
- “Procedure informatiche e trattamento dei dati”;
- “Ciclo di acquisti e vendite”;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Prevenzione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”;
- “Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia”;
- “Flussi di informazione verso l'OdV”.

Istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio (art. 322, co. 1 e 3 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. [...]”

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318”.

1. NOTA ESPLICATIVA

La norma incrimina, a titolo di autonomo reato, l'istigazione alla corruzione, qualora la promessa o l'offerta di denaro o altra utilità non siano accettate.

2. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

Il reato in esame è commissibile da chiunque e consiste nella dazione (o nella relativa promessa) ad un pubblico ufficiale una retribuzione - sotto qualunque forma - che non gli è dovuta, per compiere un atto del proprio ufficio, qualora l'offerta o la promessa non siano accettate.

3. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile nell'ambito di tutte le funzioni che si interfacciano con la P.A. e il rischio potenziale risiede all'interno di tutte le funzioni manageriali che dispongono, per competenza e delega, del potere di gestire i rapporti con la P.A.:

- Amministratore Unico;
- Resp. Appalti;
- Resp. Contabilità e Amministrazione;
- Procuratori della Norap.

4. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”;
- “Procedure informatiche e trattamento dei dati”;
- “Ciclo di acquisti e vendite”;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Prevenzione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”;
- “Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia”;
- “Flussi di informazione verso l'OdV”.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- *ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. *alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
2. *a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

1. NOTA ESPLICATIVA

E' opportuno ricordare che la corruzione rileva anche nel caso in cui sia realizzata nei confronti di una serie di soggetti stranieri i quali, secondo la legge, pur non rientrando nella sfera dell'amministrazione italiana, sono comunque configurabili quali pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, in forza della loro posizione nell'ambito della Unione Europea o in altri Stati membri della UE o in virtù di collegamenti internazionali.

2. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

La norma estende la punibilità dei comportamenti elencati nelle precedenti ipotesi di reato ai casi in cui la figura di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio sia ricoperta dai soggetti di cui al comma 1.

3. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile nell'ambito di tutte le funzioni che si interfacciano con la P.A. e il rischio potenziale risiede all'interno di tutte le funzioni manageriali che dispongono, per competenza e delega, del potere di gestire i rapporti con la P.A.:

- Amministratore Unico;
- Resp. Appalti;
- Resp. Contabilità e Amministrazione;
- Procuratori della Norap.

4. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”;
- “Procedure informatiche e trattamento dei dati”;
- “Ciclo di acquisti e vendite”;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Prevenzione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”;
- “Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia”;
- “Flussi di informazione verso l'OdV”.

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

EX ART. 25 bis D.LGS. 231/01

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

1. NOTA ESPLICATIVA

La norma, non modificata dalla L. 99/2009, viene annoverata come figura-base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica.

Il bene giuridico sacrificato dall'offesa descritta dalla norma è, infatti, il libero e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico.

2. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

Relativamente alla condotta delittuosa, perché possa dirsi integrato il reato di cui all'art. 513 c.p., è necessario che il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti illeciti posti in essere con inganno al fine di danneggiare l'attività stessa; l'uso di mezzi fraudolenti volti esclusivamente ad assicurare all'agente un utile economico può pertanto costituire solo un atto di concorrenza sleale e non anche la figura di reato prevista dall'art. 513 c.p.

Le condotte, quindi, integranti la fattispecie di cui all'art. 513 c.p. sono state ritenute dalla giurisprudenza nelle seguenti:

- uso di violenza sulle cose, che si realizza ogni qualvolta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione;
- ricorso a mezzi fraudolenti (atti di concorrenza sleale art 2598 c.c.) quali:
 - pubblicità menzognera;
 - pubblicità denigratoria;
 - uso di altrui marchi registrati;
 - concorrenza parassitaria;
 - boicottaggio;
 - storno di dipendenti;
 - rifiuto di contrattare.

Ad esempio, alcuni dipendenti della società incendiano il magazzino di una società concorrente così rallentandone l'attività

3. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile da chiunque all'interno della Norap.

4. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Salute e sicurezza sul lavoro”;
- “Tutela dell’ambiente”;
- “Prevenzione dei reati contro l’industria e il commercio”;
- “Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l’intralcio alla giustizia”;
- “Flussi di informazione verso l’OdV”.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

1. NOTA ESPLICATIVA

Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza è stato introdotto dalla cd. “Legge Rognoni-La Torre” (n. 646/1982) ed era volto a reprimere tutte quelle condotte con cui la criminalità organizzata riusciva a penetrare nel campo dell’economia, attuando strategie intimidatorie nei confronti degli imprenditori estranei all’associazione.

La formulazione della norma, però, non contiene alcun riferimento alle associazioni criminali, pertanto la dottrina non ha mancato di rilevarne l’applicabilità anche a situazioni in cui non sono coinvolti gruppi criminali.

Il reato previsto dall'art. 513-bis c.p. mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza, che deve svolgersi nelle forme lecite previste dal legislatore.

Pertanto, la disposizione di cui all’art. 513 bis c.p., collocata tra i reati contro l’industria e il commercio, è ristretta alle condotte concorrenziali attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, per cui vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.), rimanendo invece escluse, siccome riconducibili ad altre ipotesi di reato,

le condotte di coloro i quali, in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, compiano atti intimidatori al fine di contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza.

2. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

È un reato commissibile da chi eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva e consiste nel compiere, con violenza o minaccia, atti di concorrenza nell'ambito di tali attività.

Ad esempio, l'Amministratore Unico della Società, mediante minaccia, induce l'amministratore di altra società concorrente, a recedere da alcuni contratti in essere al fine di subentrarvi.

3. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile da chiunque all'interno della Norap.

4. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Salute e sicurezza sul lavoro”;
- “Tutela dell'ambiente”;
- “Prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio”;
- “Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia”;
- “Gestione dei rapporti con la enti privati”;
- “Flussi di informazione verso l'OdV”.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.

Relativamente alla condotta, la stessa si può configurare nelle seguenti fattispecie:

- Consegna di una cosa mobile per un'altra (*aliud pro alio*)
- Consegna di una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita (la divergenza qualitativa deve vertere su caratteristiche non essenziali,

altrimenti si versa nell'ipotesi di consegna di cosa diversa, e deve riguardare la sua utilizzabilità, il suo pregio qualitativo o il grado di conservazione).

E' stato ritenuto ammissibile il concorso fra il reato in esame con quello previsto dall'art. 517 c.p., di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

1. NOTA ESPLICATIVA

L'interesse tutelato dall'art. 515 c.p. è quello del leale e scrupoloso comportamento nell'esercizio dell'attività commerciale (vale a dire la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti); in questo profilo il reato è configurabile anche quando l'acquirente riceva cosa diversa da quella pattuita, rendendosene conto.

Il carattere plurioffensivo della frode in commercio sussiste anche quando la cosa richiesta dal cliente dell'esercizio commerciale non sia tutelata da un marchio o da altra speciale protezione, giacché la norma di cui all'art. 515 c.p. tutela oggettivamente il leale esercizio del commercio e, quindi, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

E' stato ritenuto ammissibile il concorso fra il reato in esame con quello previsto dall'art. 517 c.p., di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

2. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

Relativamente alla condotta, la stessa si può configurare nelle seguenti fattispecie:

- Consegna di una cosa mobile per un'altra (*aliud pro alio*)
- Consegna di una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita (la divergenza qualitativa deve vertere su caratteristiche non essenziali, altrimenti si versa nell'ipotesi di consegna di cosa diversa, e deve riguardare la sua utilizzabilità, il suo pregio qualitativo o il grado di conservazione).

Ad esempio, l'impresa pattuisce la vendita di alcuni prodotti, ma poi ne consegna di differenti.

3. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile da chiunque all'interno della Norap abbia rapporti con i Clienti/Fornitori e le aziende partner, oltre che i soggetti incaricati di promuovere i prodotti e sottoscrivere gli accordi:

- Amministratore Unico;
- Resp. Acquisti;
- Resp. Gestione Clienti;
- Resp. Marketing, Procuratori e Agenti.

4. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Prevenzione dei reati contro l’industria e il commercio”;
- “Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l’intralcio alla giustizia”;
- “Gestione contabilità generale”;
- “Tracciabilità dei flussi monetari e finanziari”;
- “Gestione dei rapporti con la enti privati”;
- “Flussi di informazione verso l’OdV”.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

“Chiunque pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione, opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

1. NOTA ESPLICATIVA

La norma si pone a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, posto che, a differenza che negli artt. 473-474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di falso ideologico, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. Infatti, l’oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all’art. 517 c.p., non consiste nella tutela del marchio, bensì nella tutela dell’ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori.

Relativamente ai rapporti con altri reati, si evidenzia come la giurisprudenza abbia attribuito alla norma di cui all’art. 517 c.p. carattere sussidiario rispetto a quella prevista dall’art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), da cui si distingue perché, tutelando solo l’ordine economico (comprensivo sia della libertà e buona fede del consumatore sia della protezione del produttore dalla illecita concorrenza), richiede la semplice “imitazione” del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché essa sia idonea a trarre in inganno l’acquirente; al contrario, l’altra fattispecie incriminatrice, tutelando la fede pubblica, richiede la “contraffazione” o l’“alterazione” di un marchio o segno distintivo della merce che sia giuridicamente protetto e riconosciuto.

2. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

Ai fini della condotta configurabile il reato in oggetto, per “segno distintivo” deve intendersi estensivamente qualsiasi indicazione o simbolo, obbligatorio o meno, che dia l’esatta individuazione

della merce e delle sue proprietà, rendendo edotto il consumatore compiutamente. Per origine e provenienza di un prodotto deve intendersi la provenienza del prodotto stesso da un determinato produttore e non già da un determinato luogo.

E' comunque sufficiente ad integrare la suddetta condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Inoltre, la locuzione "*mette altrimenti in circolazione*" di cui al richiamato articolo si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la *res* dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore e include pure le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o alla circolazione della merce destinata alla messa in vendita, escludendo soltanto la mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o il deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Ad esempio, la Società pone in commercio prodotti con segni distintivi che attestano la falsa fabbricazione degli stessi nel territorio dello Stato.

3. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile da chiunque all'interno della Norap abbia rapporti con i Clienti/Fornitori e le aziende partner, oltre che i soggetti incaricati di promuovere i prodotti e sottoscrivere gli accordi:

- Amministratore Unico;
- Resp. Acquisti;
- Resp. Gestione Clienti;
- Resp. Marketing con Procuratori e Agenti.

4. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- "*Procedura in materia di whistleblowing*";
- "*Prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio*";
- "*Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia*";
- "*Gestione contabilità generale*";
- "*Tracciabilità dei flussi monetari e finanziari*";
- "*Gestione dei rapporti con la enti privati*";
- "*Flussi di informazione verso l'OdV*".

REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO EX ART. 25 octies D.LGS. 231/01

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“L’art. 648 c.p. incrimina chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. la sanzione stabilita dal Legislatore è la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

1. NOTA ESPLICATIVA

Lo scopo dell’incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato presupposto.

Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell’evitare che attraverso la commissione dei reati presupposto, si impedisca la libera circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per “acquisto” dovrebbe intendersi l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene.

Il termine “ricevere” starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per “occultamento” dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

L’ultimo comma dell’art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

2. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

Il reato consiste nell’acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero nell’intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa.

Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l’autore del reato presupposto e il terzo acquirente.

Ad esempio, la società acquista beni di utilità aziendale corrispondendo un pagamento evidentemente inferiore rispetto a quello richiesto dai parametri di mercato, con la consapevolezza che - anche per il basso costo dei beni acquistati - essi sono di provenienza delittuosa (ad. es. provento di furto).

3. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile da chiunque si occupa di forniture di beni, scambio di merci, circolazione di denaro o beni di altra utilità.

- Amministratore Unico;
- Resp. Acquisti;
- Resp. Gestione Clienti;
- Resp. Contabilità e Amministrazione.

4. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Gestione contabilità generale”;
- “Tracciabilità dei flussi monetari e finanziari”;
- “Gestione dei rapporti con la enti privati”;
- “Ciclo di acquisti e vendite”;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Prevenzione dei reati contro l’industria e il commercio”;
- “Prevenzione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”;
- “Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l’intralcio alla giustizia”;
- “Flussi di informazione verso l’OdV”.

Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.)

“L’art. 648 bis c.p. incrimina, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. La sanzione prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648”.

1. NOTA ESPLICATIVA

Lo scopo dell'incriminazione del delitto di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite.

In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati presupposto, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il "trasferimento" consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le "operazioni" idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Come sopra visto, al delitto si ricollegano un'aggravante e un'attenuante.

L'aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un'attività professionale della quale, quindi, abusa.

L'attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell'esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l'identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi.

2. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ad esempio, la società, all'atto di pagare un proprio fornitore, utilizza denaro provento di furto commesso da soggetto terzo al fine di farne disperdere le tracce agevolando, dietro corrispettivo, il rapinatore.

3. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile da chiunque si occupa di scambio di merci, circolazione di denaro o beni di altra utilità.

L'area di rischio è pertanto individuabile all'interno di tutte le funzioni che gestiscono la circolazione di denaro e beni:

- Amministratore Unico;
- Resp. Acquisti;

- Resp. Gestione Clienti;
- Resp. Contabilità e Amministrazione.

4. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Gestione contabilità generale”;
- “Tracciabilità dei flussi monetari e finanziari”;
- “Gestione dei rapporti con la enti privati”;
- “Ciclo di acquisti e vendite”;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Prevenzione dei reati contro l’industria e il commercio”;
- “Prevenzione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”;
- “Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l’intralcio alla giustizia”;
- “Flussi di informazione verso l’OdV”.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.)

“L’art. 648 ter c.p. incrimina chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La sanzione prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 ad euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita nell’ipotesi in cui al secondo comma dell’art. 648. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività professionale ed è esteso ai soggetti di cui all’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità”.

1. NOTA ESPLICATIVA

L’inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta, espressa dall’inciso “impiega in attività economiche o finanziarie”, consente due rilievi.

Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo.

D'altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo “*impiegare*” la cui accezione è per certo più ampia rispetto al termine “*investire*”, che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di “*usare comunque*”.

Esclusi i profili *sic et simpliciter* professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

Inoltre, la funzione integrativa e, per così dire residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis.

2. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Ad esempio, la società utilizzi sul mercato finanziario denaro provento di truffa posta in essere da soggetto esterno alla società e connivente al riciclo di tale denaro.

3. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile da chiunque si occupa di scambio di merci, circolazione di denaro o beni di altra utilità.

L'area di rischio è pertanto individuabile all'interno di tutte le funzioni che gestiscono la circolazione di denaro e beni:

- Amministratore Unico;
- Resp. Acquisti;
- Resp. Gestione Clienti;
- Resp. Contabilità e Amministrazione.

4. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “*Gestione contabilità generale*”;
- “*Tracciabilità dei flussi monetari e finanziari*”;
- “*Gestione dei rapporti con la enti privati*”;
- “*Ciclo di acquisti e vendite*”;
- “*Procedura in materia di whistleblowing*”;

- “Prevenzione dei reati contro l’industria e il commercio”;
- “Prevenzione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”;
- “Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l’intralcio alla giustizia”;
- “Flussi di informazione verso l’OdV”.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione a al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

1. NOTA ESPLICATIVA

Il reato di cui all’art. 648-ter 1 c.p. è stato inserito nell’art. 25- octies del D. Lgs. 231/2001 tra i delitti presupposto per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti e delle società.

Tuttavia tra i reati presupposto della cosiddetta responsabilità amministrativa degli enti, quello di autoriciclaggio pare avere una caratteristica che lo contraddistingue da tutti gli altri: è l’unico reato che richiede la realizzazione di due distinti fatti illeciti da parte del medesimo soggetto-persona fisica e quindi la rilevanza ai fini del d.lgs. 231/2001 richiederebbe che già il delitto a monte produttore dell’utilità illecita in quanto strumentale all’autoriciclaggio dell’ente, debba essere uno dei reati presupposto costituenti ad oggi la parte speciale del d.lgs. 231 determinanti la responsabilità della persona giuridica e non già di qualsiasi fatto di delitto non colposo.

Precisato ciò, si tratta di verificare se i delitti tributari di cui al d.lgs. 74/2000 siano suscettibili di essere considerati quali reati presupposto dell’autoriciclaggio.

Al riguardo è bene ricordare che l'autoriciclaggio richiede che colui che ha commesso (o concorso a commettere) il delitto presupposto, *“impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

Conseguentemente tutte le volte nelle quali non vi sarà un ostacolo concreto all'accertamento della provenienza non potrà sussistere il reato di autoriciclaggio.

Aderendo quindi all'orientamento espresso da Confindustria (v. Circolare n. 19867 del 12 giugno 2015), almeno fino a quando la giurisprudenza non si pronuncerà in merito, non può ritenersi automaticamente che reato tributario corrisponda inequivocabilmente ad autoriciclaggio, perché, quando il risparmio fiscale conseguito a seguito dell'evasione contributiva resta confuso nel patrimonio del contribuente senza che venga destinato all'esterno dell'ente, ma che invece venga reimpiegato e utilizzato nell'attività d'impresa non si potrà dire che questa condotta comporti la commissione di autoriciclaggio, in quanto non impedisce l'identificazione della provenienza delittuosa del bene o delle altre utilità ritratte.

Nella maggior parte dei delitti fiscali, infatti non si registra un vero e proprio ingresso di denaro nuovo nella disponibilità del soggetto, il quale, nella commissione dei reati previsti dagli artt. 2,3,4 e 5 del d.lgs. 74/2000 paga meno imposte del dovuto ma non riceve alcunché di nuovo nel proprio patrimonio.

D'altro canto, la configurabilità del reato fiscale come presupposto di autoriciclaggio presenterebbe profili applicativi alquanto controversi.

Innanzitutto, si deve osservare che i reati fiscali (si pensi a tutti i reati in materia di dichiarazione e cioè alle fattispecie previste dagli artt. 2,3,4 e 5 del d.lgs. n. 74/00) sono di tipo istantaneo e coincidono con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (artt. 2,3 e 4) oppure con lo spirare del termine di tolleranza di 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione (art. 5).

E' di tutta evidenza che i suddetti reati verranno ad esistere nel momento sopra indicato e quindi, ovviamente, nell'anno successivo al conseguimento del provento da considerarsi illecito, tenuto conto che la dichiarazione viene effettuata per i redditi conseguiti nell'anno solare precedente.

La circostanza non pare priva di importanza tenuto conto che la sostituzione, l'impiego o il trasferimento che avvenga precedentemente al momento dichiarativo non potrà considerarsi rilevante ai fini dell'autoriciclaggio proprio perché il reato presupposto non può dirsi realizzato.

2. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

Il reato consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, a condizione che ciò ostacoli l'identificazione concreta della loro provenienza delittuosa.

Ad esempio, la società avendo conseguito denaro a seguito della commissione di un delitto non colposo da parte di un proprio dirigente, lo impiega in attività economiche finanziarie imprenditoriali in maniera da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene sostituito.

3. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile da chiunque si occupa di scambio di merci, circolazione di denaro o beni di altra utilità.

L'area di rischio è pertanto individuabile all'interno di tutte le funzioni che gestiscono la circolazione di denaro e beni:

- Amministratore Unico;
- Resp. Acquisti;
- Resp. Appalti;
- Resp. Contabilità e Amministrazione.

4. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Gestione contabilità generale”;
- “Tracciabilità dei flussi monetari e finanziari”;
- “Gestione dei rapporti con la enti privati”;
- “Ciclo di acquisti e vendite”;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio”;
- “Prevenzione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”;
- “Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia”;
- “Flussi di informazione verso l'OdV”.

REATI IN MATERIA SOCIETARIA EX ART. 25 septies D.LGS. 231/01

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

1. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

Il reato può essere commesso dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione - v. art. 2639 c.c.) o ancora da coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica.

Ad esempio, il commercialista della società incaricato di tenere le scritture contabili, su indicazione dell'Amministratore Unico, ne altera significativamente i contenuti, compromettendo la stima del risultato economico della società, che figurerà in attivo (mentre con una corretta indicazione di tali valori sarebbe risultata in passivo).

Ad esempio, al fine di non suddividere tra i soci gli utili maturati, gli amministratori di un Ente (anche costituito in holding) alterano il bilancio (finanche quello consolidato) non facendo comparire utili, remunerandosi poi surrettiziamente coi denari scomparsi dalle scritture contabili. Il reato è considerato di lieve entità, e quindi le sanzioni sono ridotte come sopra precisato qualora

ricorrano le condizioni previste dall'art.2631-bis c.c. e cioè quando i fatti, già previsti dall'art.2621 c.c. sono considerati di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società, nonché delle modalità o degli effetti della condotta.

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'area di rischio è pertanto individuabile all'interno di tutte le funzioni manageriali e non, che sono adibite alla redazione delle scritture contabili (e azioni prodromiche):

- Amministratore Unico;
- Resp. Contabilità e Amministrazione;
- Consulente esterno.

3. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Gestione contabilità generale”;
- “Tracciabilità dei flussi monetari e finanziari”;
- “Gestione dei rapporti con la enti privati”;
- “Ciclo di acquisti e vendite”;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio”;
- “Prevenzione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”;
- “Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia”;
- “Flussi di informazione verso l'OdV”.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

1. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione, ex art. 2639 c.c. o ancora da coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza restituendo indebitamente i conferimenti.

Ad esempio, gli amministratori appostano a bilancio un aumento di capitale senza che tale aumento sia realmente avvenuto.

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'area di rischio è individuabile all'interno di tutte le funzioni manageriali e non, che sono adibite alla redazione delle scritture contabili (e azioni prodromiche):

- Amministratore Unico;
- Resp. Contabilità e Amministrazione;
- Consulente.

3. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Gestione contabilità generale”;
- “Tracciabilità dei flussi monetari e finanziari”;
- “Gestione dei rapporti con la enti privati”;
- “Ciclo di acquisti e vendite”;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio”;
- “Prevenzione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”;
- “Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia”;
- “Flussi di informazione verso l'OdV”.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

1. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione ex art. 2639 c.c. o ancora da coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli

obblighi inerenti la loro carica e consiste nella commissione di operazioni sul capitale sociale in danno dei creditori.

Ad esempio, gli amministratori deliberano una riduzione di capitale sociale e la eseguono senza attendere tre mesi dall'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, inibendo così ai creditori la possibilità di fare opposizione e cagionando loro un danno.

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'area di rischio è individuabile all'interno di tutte le funzioni manageriali e non, che sono adibite alla redazione delle scritture contabili (e azioni prodromiche):

- Amministratore Unico;
- Resp. Contabilità e Amministrazione;
- Consulente.

3. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Gestione contabilità generale”;
- “Tracciabilità dei flussi monetari e finanziari”;
- “Gestione dei rapporti con la enti privati”;
- “Ciclo di acquisti e vendite”;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio”;
- “Prevenzione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”;
- “Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia”;
- “Flussi di informazione verso l'OdV”.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

Istigazione alla corruzione (art. 2635 – bis c.c.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa”.

1. NOTA ESPLICATIVA

Nonostante l'art. 2635 c.c. sia intitolato "Corruzione tra privati" trova applicazione solamente nei rapporti tra società.

La norma infatti punisce le condotte corruttive che arrechino un danno al patrimonio sociale, e punisce pertanto la corruzione solamente nel caso in cui determini appunto un nocumento al patrimonio sociale, e non invece la corruzione in quanto tale.

L’art. 2635 bis c.c., invece, punisce i fatti di istigazione che conducano a fatti sussumibili nell’alveo dell’art. 2635 c.c.

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le potenziali aree a rischio per la commissione dei reati in questione sono quelle che riguardano i rapporti tra la società e le società terze con cui questa entri in contatto nello svolgimento della propria attività aziendale.

Nell'ambito di tali rapporti si potrebbe infatti astrattamente ipotizzare, da parte di dipendenti, la promessa di una qualche utilità in cambio di prestazioni o servizi a condizioni di maggior favore.

Si tratta, com'è di tutta evidenza, di un rischio immanente nell'attività qualsiasi tipo di società.

In via di principio, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali che comportano il relazionarsi, in nome e per conto della società, e anche in via indiretta o mediata, con società terze nell'ambito di un rapporto di tipo commerciale.

Sono inoltre da considerarsi a rischio tutte quelle attività che, da un lato, potrebbero portare alla creazione dell'utilità che costituisce, in via di estrema semplificazione, il risultato ultimo nonché il fine dell'attività corruttiva.

E si tratta quindi di tutte le attività inerenti al c.d. ciclo attivo, quali, a titolo esemplificativo, la definizione del prezzo di offerta di un bene o di un servizio, la definizione delle condizioni e dei termini di pagamento, della scontistica e della definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni.

Sotto diverso profilo, sono allo stesso modo da considerarsi a rischio tutte quelle attività attraverso le quali sarebbe possibile costituire la provvista o i fondi necessari per le illecite dazioni o promesse di denaro.

Si tratta quindi di tutte le attività relative al c.d. ciclo passivo quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi, l'affidamento di consulenze e altre prestazioni professionali.

Va da sé, pertanto, che la presente parte speciale è necessariamente indirizzata a tutti i dipendenti della società, nonché a quei terzi che, sottoposti alla vigilanza o alla direzione di un apicale, agiscono nell'interesse e a vantaggio della Società.

3. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Gestione contabilità generale”;
- “Tracciabilità dei flussi monetari e finanziari”;
- “Gestione dei rapporti con la enti privati”;
- “Ciclo di acquisti e vendite”;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio”;
- “Prevenzione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”;
- “Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia”;
- “Flussi di informazione verso l'OdV”.

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO EX ART. 25 septies D.LGS. 231/01

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, co. II, lett. c), D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

1. CONDOTTA TIPICA RILEVANTE

È un reato commissibile dal datore di lavoro, dai dirigenti, preposti e eventuali soggetti delegati, e consiste nel cagionare la morte/lesioni o non impedire la morte/lesioni (qualora si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo) di una persona violando le norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ad esempio, il datore di lavoro non provvede a segnalare ed imporre ai propri operai l'uso di talune precauzioni; a seguito della dell'infortunio di un dipendente, viene dimostrato che se avesse adottato tali precauzioni l'evento non si sarebbe verificato.

2. SOGGETTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il reato è commissibile da:

- Amministratore Unico;
- Resp. Sicurezza sul lavoro.

5. PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Gestione contabilità generale”;
- “Tracciabilità dei flussi monetari e finanziari”;
- “Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”;
- “Gestione dei rapporti con la enti privati”;
- “Procedure informatiche e trattamento dei dati”;
- “Ciclo di acquisti e vendite”;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Salute e sicurezza sul lavoro”;
- “Tutela dell’ambiente”;
- “Prevenzione dei reati contro l’industria e il commercio”;
- “Prevenzione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”;
- “Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l’intralcio alla giustizia”;
- “Flussi di informazione verso l’OdV”.

REATI IN MATERIA AMBIENTALE EX ART. 25 undecies D.LGS. 231/01

PREMESSA

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001.

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato l'inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25 undecies dei seguenti Reati ambientali:

1. Inquinamento ambientale (452-bis c.p.)
2. Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
3. Traffico ed abbandono materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
4. Associazione per delinquere finalizzata al compimento di ecoreato (art. 452-octies c.p.)

Queste possibili fattispecie di reato ambientale devono essere considerate "a rischio" e devono presidiare a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati.

In genere, i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità dell'Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello.

I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà di determinare un danno all'ambiente) rispettosa delle procedure ambientali, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

La Norap S.r.l. si occupa di sola distribuzione di prodotti e non compie alcuna operazione industriale/produttiva.

La sede della Società è presa in locazione da altro soggetto, cui compete l'osservanza e il rispetto della normativa ambientale relativa all'insediamento.

Ciononostante, la presente Parte Speciale ha lo scopo di individuare ed illustrare le fattispecie di reati in violazione della normativa ambientale per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a Norap.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

"E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2. di un ecosistema, della bio diversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagione un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

PROTOCOLLI PREVENTIVI

- Codice Etico;
- “Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”;
- “Procedure informatiche e trattamento dei dati”;
- “Ciclo di acquisti e vendite”;
- “Procedura in materia di whistleblowing”;
- “Salute e sicurezza sul lavoro”;
- “Tutela dell'ambiente”;
- “Flussi di informazione verso l'OdV”.

ALLEGATI ALLA PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA NORAP S.R.L.

I seguenti Protocolli sono allegati alla Parte Speciale e ne costituiscono parte integrante del MOGC della Norap S.r.l.

- *“Ciclo di acquisti e vendite”;*
- *“Flussi di informazione verso l’OdV”;*
- *“Flussi monetari e finanziari e la loro tracciabilità dei flussi”;*
- *“Gestione contabilità generale”;*
- *“Gestione dei rapporti con gli enti privati”;*
- *“Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”;*
- *“Prevenzione dei reati contro l’industria e il commercio”;*
- *“Prevenzione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”;*
- *“Prevenzione dei reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti e l’intralcio alla giustizia”;*
- *“Tracciabilità dei flussi monetari e finanziari”;*
- *“Procedura in materia di whistleblowing”.*